

sensi del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 pari ad Euro ... che in considerazione dei buoni rapporti commerciali, non Le verranno richiesti,"

- comunicazione al Cliente dell'importo del teorico debito approfittando dell'occasione per rinegoziare le condizioni di vendita a lui riservate;
- richiesta pura e semplice del pagamento degli interessi moratori.

INTERESSI PASSIVI - Artt. 96, 110 / 2426, 2427

Gli interessi passivi di qualsiasi natura vanno imputati al conto economico per competenza. Si considerano assimilati agli interessi passivi:

- le commissioni passive su finanziamenti e fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- le spese e le commissioni di factoring finanziario;
- il costo delle coperture in cambi.

Art. 6.2: "Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". Alla stessa occorre riferirsi per stabilire se al pagamento occorre o meno effettuare delle ritenute; quindi, se pagati a professionisti sono soggetti a ritenuta, se pagati a fornitori di merci, non ne sono soggetti (Vedi § Interessi di mora).

Deducibilità interessi passivi collegati a costi indeducibili - La R.M. n. 178/E del 9.11.01 precisa che gli interessi passivi sono sempre deducibili (seppure nei limiti previsti dall'art. 96 indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo a cui sono collegati).

Sono quindi deducibili gli interessi passivi:

- per rateazione di tributi indeducibili, per ritardati versamenti (Cass. 12990/2007) o per sanzioni pecuniarie;
- relativi a finanziamenti originariamente collegati a un determinato bene anche quando tale bene non è più in uso (es.: distruzione di automezzo a seguito di incidente).

Per gli interessi passivi non è richiesta l'inerenza (Cass. 21.11.01 n. 14702). Gli interessi rappresentano un costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego (N.C. n. 156).

Di tenore opposto è la C.M. 47/E/2008 risposta 5.3, che, in merito alla deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di automezzi, ritiene che essi siano da considerarsi alla stregua degli altri costi relativi agli automezzi e pertanto tali interessi sono:

- esclusi dal campo di applicazione dell'art. 96;
- soggetti al trattamento previsto dall'art. 164 per i costi degli automezzi e quindi deducibili al 100% / 90% / 40% a seconda che siano rispettivamente autocarri, autovetture in benefit o autovetture non in benefit.

Interessi passivi bancari - Non devono mai essere compensati con gli interessi attivi e devono essere tenuti separati (c.e.: C.17) dagli oneri inquadrabili come servizi bancari (c.e.: B.7) e dalle spese di bollo (c.e.: B.14) in quanto solo servizi e bolli sono deducibili ai fini Irap e sono iscrivibili in voci diverse del conto economico.

Interessi passivi su obbligazioni e titoli similari - Gli interessi passivi su obbligazioni sono deducibili per la parte che non eccede i limiti di legge fissati alla data di emissione (vedi § Obbligazioni).

Finanziaria 2008 - Norma interpretativa dell'art. 90.2

La Finanziaria 2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica sulle attuali disposizioni dell'art. 90.2, che prevedono l'assoluta indeducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli *immobili patrimonio* posseduti, in particolare, dalle immobiliari di gestione, ed iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni (non destinate alla vendita).

Superando le limitazioni poste con le Circolari n. 6/E/2006 e n. 10/E/2006, nelle quali si insisteva sulla indeducibilità assoluta di tutti i costi, compresi gli interessi passivi relativi a tali fabbricati, viene fornita una interpretazione autentica del disposto dell'art. 90.2, precisando che tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili, «non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione» di tali immobili.

In virtù di tali disposizioni viene, in sostanza, prevista:

- la deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili a destinazione abitativa patrimonializzati, secondo le regole di cui al nuovo art. 96;
- l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi relativi a tutti gli altri finanziamenti riferibili a tali immobili (c.d. "interessi da funzionamento").

Art. 96 – INTERESSI PASSIVI soggetti Ires

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (es: int. pass. ad incremento delle rimanenze ai sensi dell'art. 110.1 b), sono deducibili in ciascuna periodo, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol o Ebitda) della gestione caratteristica.

Valore della produzione	+	_____	Voce A conto economico
Costi della produzione	-	_____	Voce B A conto economico
Ammortamenti	+	_____	Voci B10 a) e B10 b) c.e.
Canoni leasing	+	_____	Parte della voce B8 c.e.
Rol	=	_____	

Rol x 30% = _____ + € 5.000,00 = soglia massima di deducibilità interessi passivi netti.

Interessi passivi	+	_____	Voce C17) conto economico
Quota interessi canoni leasing	+	_____	Parte della voce B8 c.e.
Inter. imputati a immobilizzazioni	-	_____	} queste voci sono un "di cui" dei due righe precedenti
Interessi imputati a rimanenza	-	_____	
Inter. passivi sempre deducibili	-	_____	
Interessi indeducibili Ires	-	_____	
Interessi attivi	-	_____	Voce C16 d) conto economico
Inter. passivi ind. prec. esercizio	+	_____	Verifica da periodo precedente
Interessi passivi netti	=	_____	

Se gli interessi passivi netti così calcolati sono superiori alla soglia sopra calcolata, l'eccedenza:

- a) è da considerarsi come costo indeducibile generando una variazione in aumento dell'imponibile Ires,
- b) è riportabile in esercizi successivi ed utilizzabile (tramite variazione in diminuzione del reddito) se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi netti sia inferiore al 30% del Rol di competenza.

Nella dichiarazione dei redditi andranno inoltre riportati:

- l'ammontare del Rol eccedente l'importo che è stato utilizzato e che è utilizzabile nei successivi periodi di imposta;
- la quota di interessi passivi indeducibili (da riportare anche tra le variazioni in aumento), qualora il 30% del Rol (+ € 5.000) non sia capiente.

Annotazioni:

Decorrenza: dal periodo imposta successivo al 31/12/2007.

Soggetti esclusi: banche e altri soggetti finanziari (D.Lgs. 27/01/92 n. 87), imprese di assicurazione.

Holding: La C.M. 37/E/2009 ha chiarito che la deducibilità degli interessi passivi segue la regola del Rol per le "holding industriali", mentre per le altre vale la percentuale a forfait del 96%. Per la determinazione della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie, oltre al valore di bilancio delle partecipazioni, si deve considerare anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi ai rapporti che tipicamente intercorrono con le partecipate, quali i crediti finanziari.

Eccedenze: l'eccedenza di interessi passivi può essere riportata agli esercizi successivi; in caso di fusione, occorre calcolare la possibilità di riporto come per le perdite.

La quota del Rol prodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del Rol dei successivi periodi di imposta.

Regime transitorio: per il secondo periodo di imposta di applicazione della norma, il limite di deducibilità degli interessi (30% del Rol) va incrementato di € 5.000.

Interessi passivi/attivi rilevanti ai fini dell'art. 96: gli interessi coinvolti sono quelli attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da qualsiasi rapporto avente causa finanziaria, compresi i finanziamenti dei soci e gli interessi impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria. Sono invece esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti e crediti commerciali, oltre ai risultati di rapporti che non prevedono l'impiego o la raccolta di capitale (es. derivati aventi per oggetto il tasso di interesse) in quanto i differenziali non hanno natura di corrispettivo.

Per la determinazione degli oneri / proventi assimilati dovrebbe farsi riferimento all'Oic interpretativo del Principio Contabile n. 12 che individua:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es.: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti (vedasi anche il § sull'Irap per la distinzione tra oneri e servizi bancari);
- differenze negative di indicizzazione su prestiti;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa";

- quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Interessi passivi su finanziamenti connessi all'acquisto di automezzi e relativi a leasing su automezzi: secondo la CM 47/2008 risposta 5.3, in merito a tale tipologia di interessi non si applica l'art. 96 e pertanto la loro deducibilità è al 100% / 90% / 40% a seconda che siano rispettivamente autocarri, autovetture in benefit o autovetture non in benefit.

Interessi passivi sempre deducibili e Interessi passivi sempre intassabili: per individuare questa casistica, oltre che tener conto del punto precedente, vedasi la tabella di seguito riportata relativa a "interessi passivi e immobili".

Quota Interessi passivi dei leasing: per la loro determinazione si fa riferimento al contratto di locazione finanziaria. Tuttavia, i soggetti che non adottano i principi contabili, devono fare riferimento, limitatamente ai contratti stipulati fino al 31.12.2007, anziché all'importo indicato nel contratto, al criterio di individuazione forfetaria illustrato ai fini dell'Irap (Teleconferenza Italia Oggi 17.01.09).

Rimanenze: la C.M. 19/E/2009 ha escluso dal test del Rol anche gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili a incremento del costo delle rimanenze dei beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, diversi dagli immobili, incluse le rimanenze di lavori in corso su ordinazione.

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILI: Schematizzazione trattamento fiscale

Immobili strumentali *			
	destinati alla locazione		utilizzati direttamente
Interessi passivi sostenuti per l'acquisto	Se correlati a finanziamento <u>garantito da ipoteca</u> : interamente deducibili **	Se correlati a finanziamenti <u>non garantiti da ipoteca</u> : deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1)	Deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1) a prescindere che il finanz. sia o meno garantito da ipoteca
Interessi passivi sostenuti per la costruzione capitalizzati ***	Interamente deducibili concorrono alla formazione del costo fiscale senza necessità di verifica 30% Rol		
Interessi passivi sostenuti per la costruzione iscritti a c/e	Se correlati a finanziamento <u>garantito da ipoteca</u> : interamente deducibili **	Se correlati a finanziamenti <u>non garantiti da ipoteca</u> : deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1)	Deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1)
Interessi passivi di gestione	Deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1)		Deducibili previa verifica 30% Rol (ai sensi dell'art. 96 c. 1)

* la C.M. 37/E/2009 ha chiarito le caratteristiche soggettive delle imprese immobiliari di gestione. Sono da considerarsi tali quelle società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, nonché da quelli direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. La norma è applicabile indipendentemente dalle caratteristiche dell'immobile. Si applica sia con riguardo agli immobili patrimoniali, sia con riguardo agli immobili strumentali per natura. E' richiesto che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione. Le stesse considerazioni relative ai mutui ipotecari valgono anche per i contratti di leasing.

** la piena deducibilità è prevista sino a che una Commissione di studio non introdurrà modifiche volte a semplificare e razionalizzare il regime fiscale delle imprese immobiliari (art. 1 comma 36 L. 244/2007).

*** la capitalizzazione, contabilizzata nella voce A4 di conto economico con le modalità indicate nel successivo §, consente inoltre di aumentare il Rol rilevante per la deducibilità ai sensi dell'art. 96.

Immobili merce *	
Interessi passivi sostenuti per l'acquisto	Interamente deducibili
Interessi passivi sostenuti	Interamente deducibili